

**Assessorato allo Sviluppo Economico
Commercio e Artigianato, Università
Ricerca Start-up e Innovazione**

***COMMISSIONE REGIONALE
PER L'ARTIGIANATO***

**Massimario decisioni
Pareri ed Atti di indirizzo**

2 0 2 0

**Volume realizzato
dal Servizio di Segreteria della C.R.A.**

**Direzione Regionale
per lo Sviluppo Economico e Attività produttive
Area Relazioni Istituzionali**

Responsabile

Avv. Modestina Di Sabato

Redazione

Dr. Gennaro De Luca

Dr. Francesco Morabito

Indice

COMPOSIZIONE C.R.A.	p. 2
REGOLAMENTO SEDUTE TELEMATICHE	p. 3
RACCOLTA DECISIONI	p. 7
DECISIONI SIGNIFICATIVE	
- <u>D.P.R. 1199/1971</u>	
<i>Legittimazione attiva a ricorrere</i>	p. 12
<i>Ricorso contro atti confermativi</i>	p. 13
<i>Sospensione termini processuali</i>	p. 15
- <u>L.R. 3/2015</u>	
<i>Data evento cancellazione</i>	p. 16
<i>Incompatibilità lavoro dipendente</i>	p. 19
<i>Sede secondaria</i>	p. 20
<i>Socio dipendente di S.r.l.</i>	p. 21
- <u>L.82/1994</u>	
<i>Reati ostativi</i>	p. 23
- <u>L.122/1992 e L.224/2012</u>	
<i>Disposizioni transitorie</i>	p. 24
- <u>L.174/2005</u>	
<i>Responsabile tecnico in più imprese</i>	p. 26
- <u>D.M. 37/2008</u>	
<i>Requisiti professionali</i>	p. 27
PARERI	
<i>Attività di foratura lobo orecchie</i>	p. 30
<i>Attività di pasticceria artigianale</i>	p. 32
<i>Attività di tree climbing</i>	p. 35
<i>S.r.l.: usufrutto quote sociali</i>	p. 37

COMPOSIZIONE C.R.A.

Modestina Di Sabato	esperto in materie giuridiche designato dal Presidente regionale
Antonina Tesoriere	rappresentante designato dall'I.N.P.S.
Flavia D'Auria	rappresentante designato da Unioncamere Lazio – Roberto Oliveri (supplente)
Giuseppe Corinaldesi	esperti designati dalle Associazioni di categoria
Antonio Fainella	
Armando Malta	
Armando Mangeri	
Nino Rossi	
<u>PRESIDENTE</u>	Nino Rossi
<u>VICEPRESIDENTE</u>	Giuseppe Corinaldesi
<u>Segretario</u>	Modestina Di Sabato

Regione Lazio
Commissione Regionale per l'Artigianato del Lazio

Regolamento delle sedute in modalità telematica
(approvato nella seduta del 07/05/2020)

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute della Commissione Regionale per l'Artigianato del Lazio (CRA).

Art. 2
(Definizione)

1. Ai fini del presente Regolamento per "sedute in modalità telematica" si intendono le riunioni della CRA per le quali è prevista la possibilità che tutti o una parte dei componenti, collegati per videoconferenza, partecipino a distanza, da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

2. Per "videoconferenza" si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Art. 3
(Requisiti tecnici minimi)

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della CRA presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei ad assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e a garantire:

- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;

- la discussione, l'intervento e la votazione in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire a tutti i partecipanti la conoscibilità degli atti della riunione, ne è comunque ammessa, preventivamente o contestualmente alla seduta, la trasmissione per posta elettronica.

Art. 4 (Convocazione)

1. Il presidente può decidere di convocare la CRA in modalità telematica quando sussistano motivi di carattere eccezionale che giustifichino il ricorso a tale modalità.

2. La convocazione di cui al comma 1 deve essere inviata a cura del Segretario a tutti i componenti dell'organo secondo le modalità previste dall'art. 7 del Regolamento interno della CRA.

3. Alle convocazioni effettuate con urgenza (intendendosi per tale la convocazione che abbia luogo senza il rispetto del termine di preavviso) dovrà essere dato riscontro mediante conferma di avvenuta ricezione prima della data prevista per la riunione, perché questa possa considerarsi valida.

Art. 5 (Svolgimento delle sedute)

1. Per lo svolgimento delle sedute telematiche la Commissione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la collegialità delle decisioni, la sicurezza delle informazioni scambiate e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.

2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente con l'ausilio del Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

4. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici di connessione che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno.

Art. 6 (Verbale di seduta)

1. Delle sedute della Commissione svolte in modalità telematica viene redatto apposito verbale, che oltre agli elementi elencati nell'art. 9 del Regolamento interno, deve precisare:

- che la riunione si è svolta in modalità telematica, indicando nel dettaglio le modalità di connessione e lo strumento telematico utilizzato;
- i nominativi dei componenti presenti/ assenti/assenti giustificati;
- l'esplicita dichiarazione del presidente sulla valida costituzione dell'organo e la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
- i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti;
- la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione;
- gli eventuali problemi tecnici verificatisi in corso di riunione ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della validità della seduta.

2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento interno della CRA il verbale della riunione telematica viene approvato nella prima riunione utile successiva; per la parte in cui si riferisce a delibere adottate con esecuzione immediata, come quelle relative alla decisione dei ricorsi, è approvato seduta stante.

Art.7
(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 del Regolamento interno della CRA

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

SEDUTA DEL 07/05/2020

Deliberazione n. 1

Ricorrente: ditta individuale

Attività: meccatronica

Ricorso avverso il decreto di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente, che aveva chiesto l'ampliamento per gommista, è stato abilitato alla sezione di meccatronica soltanto nel 2016 e pertanto non può usufruire delle disposizioni introdotte dall'art.1 della L.205/2017, che consentono alle imprese di autoriparazione già abilitate per una o più attività di cui all'art.1 della L.122/1992 alla data del 5/1/2013 di ottenere l'abilitazione per le altre attività, senza necessità di svolgere lavoro alle dipendenze di imprese del settore]

Deliberazione n. 2

Ricorrente: ditta individuale

Attività: costruzioni meccaniche, tornitura e fresatura

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie esperite in sede istruttoria dimostrano che l'attività è cessata alla data denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 3

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: gelateria

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento di cancellazione in qualità di socia, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: inammissibile [dalle indagini dell'anagrafe telematica del registro imprese è emerso che la ricorrente non faceva più parte della compagine sociale della società già due anni prima che la s.n.c. venisse cancellata dall'albo nella data evento contestata; pertanto la ricorrente è priva di legittimazione alla proposizione del ricorso]

Deliberazione n. 4

Ricorrente: ditta individuale

Attività: posa in opera di infissi

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie esperite in sede istruttoria dimostrano che l'attività è cessata alla data denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 5

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: acconciatore

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [le interrogazioni dell'anagrafe telematica del registro imprese confermano che la socia nominata come responsabile tecnico aveva cessato da anni di ricoprire la medesima qualifica presso un'altra impresa, circostanza che alla data del decreto del Commissario ad acta non era ancora stata formalizzata e che era alla base della cancellazione]

SEDUTA DEL 22/07/2020

Deliberazione n. 6

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: installazione impianti elettrici, condizionamento e riscaldamento

Ricorso avverso il decreto di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [ai fini dell'iscrizione all'albo come installatore d'impianti di refrigerazione, il ricorrente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare la prestazione lavorativa svolta per almeno tre anni alle dipendenze di imprese abilitate in qualità di operaio installatore, con qualifica di specializzato, come richiesto dall'art.4 comma 1 lett. D del D.M. 37/2008]

Deliberazione n. 7

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: gelateria

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, di una socia, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto parz. [le interrogazioni dell'anagrafe telematica del registro imprese confermano che il recesso dalla società della socia è avvenuto nella data denunciata dal ricorrente: dalla medesima data, peraltro, la società ha perso i requisiti per l'iscrizione all'albo]

Deliberazione n. 8

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pulizie

Ricorso avverso il decreto di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il provvedimento di amnistia relativo al reato ostantivo per l'iscrizione all'albo, invocato dal ricorrente, è di natura "impropria" in quanto intervenuto successivamente all'irrevocabilità della condanna. Occorre, pertanto, un provvedimento di riabilitazione]

Deliberazione n. 9

Ricorrente: ditta individuale

Attività: acconciatore

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Frosinone

Esito: improcedibile [dalle interrogazioni dell'anagrafe telematica del registro imprese è emerso che il ricorrente, successivamente alla presentazione del ricorso, ha presentato una nuova domanda di iscrizione, che è stata accolta dal Commissario ad acta]

Deliberazione n. 10

Ricorrente: ditta individuale

Attività: potatura e taglio legno da ardere

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto [le interrogazioni effettuate presso l'anagrafe tributaria confermano la cessazione della posizione I.V.A. nella data dichiarata dal ricorrente e non vi sono elementi agli atti idonei a dimostrare la prosecuzione dell'esercizio professionale dell'attività artigiana in data successiva]

Deliberazione n. 11

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: pizzeria

Ricorso avverso il decreto di diniego di riesame della domanda di retrodatazione della data evento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto parz. [la documentazione allegata al ricorso prova, non solo che la cessazione dell'attività è avvenuta in data anteriore a quella originariamente stabilita, ma che la cancellazione dall'albo deve essere retrodatata anche rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente nell'istanza di riesame, in quanto si evince che egli si trovasse già da

svariati anni nel ruolo di lavoratore subordinato, circostanza incompatibile con la titolarità di impresa artigiana]

SEDUTA DEL 28/10/2020

Deliberazione n. 12

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso il provvedimento d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane di un socio per il periodo 11/02/2014-18/07/2014, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [dalle indagini esperite in sede istruttoria è emerso che il socio in oggetto ha stipulato a latere del rapporto societario un contratto di lavoro subordinato; pertanto la sua iscrizione in qualità di socio lavoratore artigiano deve essere annullata e ciò, riducendo a uno su tre il numero dei soci che svolgono lavoro manuale nel processo produttivo, fa venir meno anche i requisiti per l'iscrizione all'albo della s.r.l. in base all'art.9 della LR 10/2007 allora vigente]

Deliberazione n. 13

Ricorrente: ditta individuale

Attività: impresa edile

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto [le interrogazioni effettuate presso l'anagrafe tributaria confermano la cessazione della posizione I.V.A. nella data dichiarata dal ricorrente e non vi sono elementi agli atti idonei a dimostrare la prosecuzione dell'esercizio professionale dell'attività artigiana in data successiva]

Deliberazione n. 14

Ricorrente: ditta individuale

Attività: falegname

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto [le interrogazioni effettuate presso l'anagrafe tributaria confermano la cessazione della posizione I.V.A. nella data dichiarata dal ricorrente e non vi sono elementi agli atti idonei a dimostrare la prosecuzione dell'esercizio professionale dell'attività artigiana in data successiva]

Deliberazione n. 15

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto [le interrogazioni effettuate presso l'anagrafe tributaria confermano la cessazione della posizione I.V.A. nella data dichiarata dal ricorrente e non vi sono elementi agli atti idonei a dimostrare la prosecuzione dell'esercizio professionale dell'attività artigiana in data successiva]

Deliberazione n. 16

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso il decreto di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [in sede istruttoria, dall'esame della documentazione agli atti, si evince chiaramente che la pregressa esperienza lavorativa del ricorrente nel settore sia stata svolta con le mansioni di operaio qualificato e non specializzato, come invece richiesto dall'art. 4 comma 1 lett. D del D.M. 37/2008 ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, necessari per l'iscrizione all'albo]

Deliberazione n. 17

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: carrozzeria

Ricorso avverso il decreto di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine di sessanta giorni previsto ex lege]

D.P.R. 1199/1971

Legittimazione attiva a ricorrere

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 7 MAGGIO 2020

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

VISTO il ricorso presentato in data **13/01/2020** da **Caia**, avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento di cancellazione in qualità di socia della ALFA S.n.c.** adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Latina** nella seduta del **17/10/2019**;

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente contesta la data evento di cancellazione dall'albo artigiani in qualità di socia della ALFA S.n.c.;**
- **dalle indagini dell'anagrafe telematica del registro imprese è emerso che la suddetta società è stata cancellata dall'albo in data 17/10/2019 con evento 2/10/2019 e che la ricorrente non fa più parte della compagine sociale dal 03/10/2017;**
- **pertanto la ricorrente è priva di legittimazione alla proposizione del ricorso in epigrafe di cui, invece, è investito soltanto l'attuale legale rappresentante Tizio;**

P.Q.M.
DICHIARA

inammissibile il ricorso in premessa.

Il Presidente

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 22 LUGLIO 2020

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

VISTO il ricorso presentato in data **08/07/2020** da, n.q. di legale rappresentante dell'**ALFA S.n.c.** avverso il provvedimento di **diniego di riesame della domanda di retrodatazione della data evento di cancellazione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Latina** nella seduta del **28/05/2020**;

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- in data **29/11/2017** il ricorrente presentava istanza di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane della società – avente sede legale in ed unità operativa in - denunciando di aver cessato l'attività di produzione pizza dal 31/10/2017**;
- in data **08/06/2018** il Commissario ad acta della Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda;
- in data **09/03/2020** il ricorrente presentava istanza di **riesame precisando che l'attività era effettivamente cessata il 31/01/2013**;
- con il decreto impugnato il Commissario ad acta decretava "di non dover riesaminare la domanda di retrodatazione della data di cancellazione";
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ribadisce la cessazione dell'attività artigiana al **31/01/2013** e fornisce ampia documentazione (estratto contributivo I.N.P.S., cessazione posizione assicurativa I.N.AI.L., disdette contratti di fornitura) a comprova della pretesa vantata;
- secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr., ad es., Cass. Civile ordinanza n.1803 del 23/01/2019), in sede di riesame, occorre distinguere tra atti di conferma impropria, ossia atti confermativi di un precedente provvedimento che non sottendono una nuova istruttoria e una nuova motivazione, e quelli di conferma propria, comportanti un riesame dei fatti nonché una nuova valutazione in fatto e in diritto della pretesa. Contro questi ultimi, qualora all'esito del procedimento di riesame l'amministrazione si esprima in senso negativo, rigettando la richiesta della parte privata, è ammissibile l'impugnazione del diniego espresso di autotutela, trattandosi in questo caso di un nuovo provvedimento che disciplina il rapporto e si sostituisce al precedente atto;
- in sede istruttoria l'Ufficio albo artigiani di Latina ha comunicato che in occasione della prima istanza di cancellazione del

29/11/2017 il Commissario ad acta non ha emesso alcun formale provvedimento, in quanto ha direttamente accolto la domanda con la data evento ivi denunciata. Nelle premesse del decreto impugnato si fa invece espresso riferimento a tutta la documentazione allegata dal ricorrente a supporto della retrodatazione della data di cancellazione e si afferma testualmente che è stata "valutata attentamente la documentazione in atti depositata...". E' evidente, quindi, che l'amministrazione ha operato una nuova valutazione della pretesa. Contraddittoriamente, pertanto, il dispositivo del provvedimento medesimo recita di "non dover riesaminare la domanda..." che, al contrario, è stata ampiamente riesaminata. Peraltro nel decreto impugnato si fa espresso riferimento alla possibilità di presentare ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo. Ne consegue che il provvedimento impugnato si configura, nella sostanza, come un atto di "conferma propria" autonomamente impugnabile";

- **la copiosa documentazione allegata al ricorso prova ampiamente la cessazione dell'attività in data anteriore a quella del 31/10/2017. In particolare, dall'estratto contributivo I.N.P.S. e dalla lettera di assunzione sottoscritta dalla società BETA S.r.l., si evince che il ricorrente è lavoratore subordinato - circostanza incompatibile con la titolarità di impresa artigiana - sin dal 01/09/2012;**

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere parzialmente** il ricorso in premessa, invitando l'ufficio albo artigiani di Latina a rettificare la data evento di cancellazione della società all'albo (nr.....) dal 31/10/2017 al 01/09/2012, a darne comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio e ad irrogare al ricorrente la sanzione amministrativa prevista dalla L.R.3/2015 in caso di ritardata cancellazione dall'albo.

Il Presidente

Sospensione termini processuali

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 28 OTTOBRE 2020

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

VISTO il ricorso presentato in data **06/10/2020** da, n.q. di legale rappresentante della **ALFA S.n.c.** avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **10/07/2020**;

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **il provvedimento impugnato è stato notificato in data 13/07/2020: l'ufficio albo artigiani ha fornito prova della relativa notifica;**
- **ai sensi dell'art.20, secondo comma, della L.R.3/2015, il termine perentorio per presentare ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato è di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato;**
- **trattandosi di ricorso amministrativo, disciplinato dal D.P.R. 1199/1971, e non di ricorso giurisdizionale, non è soggetto alla sospensione dei termini "processuali" nel periodo feriale prevista dall'art.54 del Codice del processo amministrativo;**
- **pertanto il ricorso in epigrafe non è tempestivo;**

P.Q.M.
DICHIARA

inammissibile il ricorso in premessa.

Il Presidente

L.R. 3/2015

Data evento cancellazione

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 22 LUGLIO 2020

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

VISTO il ricorso presentato in data **24/01/2020** da **Tizio**, n.q. di legale rappresentante della **ALFA S.n.c.**, avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, della socia Caia**, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Latina** nella seduta del **17/10/2019**;

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **in data 08/10/2019 il ricorrente presentava istanza di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane della società, esercente l'attività di gelateria, con decorrenza 02/10/2019;**
- **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta accoglieva la suddetta domanda;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiede la retrodatazione della cancellazione della socia Caia al 03/10/2017, data di uscita della stessa dalla compagine sociale;**
- **in sede istruttoria, dalle interrogazioni dell'anagrafe telematica del registro imprese, è emerso quanto segue: la società è stata costituita il 08/09/2011 tra Sempronio e Caia; nel novembre del 2011 è stata iscritta all'albo artigiani. Con atto modificativo dei patti sociali stipulato in data 01/03/2013 il socio Sempronio usciva dalla compagine sociale cedendo la propria quota di partecipazione a Tizio, che assumeva la carica di amministratore. Con successiva modifica dei patti sociali del 03/10/2017, la socia Caia recedeva dalla società nella quale subentravano i soci Mevio e Filano. E' emerso altresì che, successivamente alla delibera di iscrizione all'albo e prima della cancellazione dall'albo medesimo, l'ufficio albo artigiani aveva preso atto soltanto del recesso del socio Sempronio, deliberandone la cancellazione in data 12/07/2013 con decorrenza 01/03/2013. Nessun provvedimento risulta invece annotato relativamente al socio Tizio, subentrato il 01/03/2013, né nei confronti dei soci Mevio e Filano, subentrati il 03/10/2017 al posto della socia Caia;**
- **è pertanto evidente che la socia Caia debba essere cancellata dall'albo con evento coincidente con il recesso dalla società avvenuta in data 03/10/2017. Dalla stessa data, peraltro, non essendo stata denunciata alcuna partecipazione al lavoro dei soci Tizio, Mevio e Filano, la società ha perso i requisiti per l'iscrizione all'albo artigiani;**

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere parzialmente** il ricorso in premessa, invitando l'ufficio albo artigiani di Latina a rettificare la data evento di cancellazione della società dall'albo (nr.....) dal 02/10/2019 al 03/10/2017, a darne comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio e ad irrogare al ricorrente la sanzione amministrativa prevista dalla L.R.3/2015 in caso di ritardata denuncia di cancellazione dall'albo.

Il Presidente

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 22 LUGLIO 2020

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

VISTO il ricorso presentato in data **04/04/2020** da, avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento**, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Latina** nella seduta del **29/01/2020**;

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;

VISTO l'art.103 del D.L.17/03/2020 n.18 convertito con modificazioni dalla L.24/04/2020 n.27, che ha previsto la sospensione dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **in data 09/01/2020 il ricorrente presentava istanza di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane denunciando di aver cessato l'attività di potatura e taglio legno da ardere in data 09/06/2014;**
- **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta della Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda stabilendo però, quale evento di cancellazione, il 09/01/2020, coincidente con la data di presentazione della domanda, a causa di insufficiente documentazione idonea a dimostrare la data retroattiva richiesta;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di aver effettivamente cessato l'attività il 09/06/2014, data di cessazione della chiusura I.V.A.;**
- **le indagini tributarie effettuate in via telematica confermano la cessazione I.V.A. al 09/06/2014;**
- **pertanto non risultano agli atti elementi idonei a dimostrare la prosecuzione dell'esercizio professionale dell'attività artigiana in data successiva alla chiusura della partita I.V.A.;**

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando l'ufficio albo artigiani di Latina a rettificare la data evento di cancellazione del ricorrente dall'albo (nr.....) dal 09/01/2020 al 09/06/2014, a darne comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio e ad irrogare al ricorrente la sanzione amministrativa prevista dalla L.R.3/2015 in caso di ritardata cancellazione dall'albo.

Il Presidente

Incompatibilità lavoro dipendente

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 7 MAGGIO 2020

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

VISTO il ricorso presentato in data **28/01/2020** da, avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento**, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Latina** nella seduta del **29/11/2019**;

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **in data 06/11/2019 il ricorrente presentava istanza di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane denunciando di aver cessato l'attività di posa in opera di infissi dal 30/06/2016;**
- **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta della Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda stabilendo però, quale evento di cancellazione, il 06/11/2019 (coincidente con la data di presentazione della domanda) a causa di insufficiente documentazione idonea a dimostrare la data retroattiva richiesta;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ribadisce di aver effettivamente cessato ogni attività artigiana al 30/06/2016 essendo stato assunto, in pari data, quale lavoratore dipendente della ALFA S.r.l.;**
- **le interrogazioni effettuate presso l'anagrafe tributaria confermano la cessazione della posizione I.V.A. al 30/06/2016 e la percezione di redditi da lavoro dipendente, incompatibile con l'esercizio professionale dell'impresa artigiana;**
- **non vi sono, pertanto, elementi agli atti idonei a dimostrare la prosecuzione dell'esercizio professionale dell'attività artigiana in data successiva alla chiusura della partita I.V.A.;**

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando l'ufficio albo artigiani di Latina a rettificare la data evento di cancellazione del ricorrente dall'albo (nr.....) dal 06/11/2019 al 30/06/2016, a darne comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio e ad irrogare al ricorrente la sanzione amministrativa prevista dalla L.R.3/2015 in caso di ritardata cancellazione dall'albo.

Il Presidente

Sede secondaria

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 22 LUGLIO 2020

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

VISTO il ricorso presentato in data **06/02/2020** da avverso il provvedimento di **cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Frosinone** nella seduta del **10/12/2019**;

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta disponeva la cancellazione dal 06/12/2019 del ricorrente dall'albo delle imprese artigiane – ivi iscritto dal 22/05/2014 per l'attività di acconciatore con sede nel comune Alfa – eccettuando l'apertura di una unità locale nel comune Beta ove veniva svolto l'intero ciclo produttivo configurandosi la stessa come sede secondaria incompatibile con l'iscrizione all'albo;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma che tale unità locale, a seguito di disdetta del contratto di affitto, è stata chiusa il 31/01/2020 e, pertanto, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato;**
- **in sede istruttoria, dall'esame della documentazione allegata dal ricorrente e dalle interrogazioni dell'anagrafe telematica del registro imprese è emerso che il ricorrente aveva stipulato un contratto di affitto di poltrona presso l'impresa GAMMA, esercente l'attività di estetista nel comune Beta;**
- **in riscontro a richiesta di sopralluogo effettuata dall'ufficio di segreteria di questa Commissione, il Comando di Polizia locale del comune Beta ha accertato che l'attività del ricorrente presso l'impresa GAMMA è cessata in data 26/02/2020;**
- **da quanto sopra esposto emerge che il provvedimento impugnato è legittimo e che le condizioni ostative all'iscrizione all'albo del ricorrente sono cessate in data 26/02/2020;**
- **peraltro dalle interrogazioni dell'anagrafe telematica del registro imprese è emerso che il ricorrente successivamente alla presentazione del ricorso ha presentato in data 14/04/2020 nuova domanda di iscrizione, che è stata accolta dal Commissario ad acta con provvedimento del 27/04/2020 e con evento 26/02/2020;**

P.Q.M.
DICHIARA

il ricorso in premessa **improcedibile**.

Il Presidente

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 28 OTTOBRE 2020

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

VISTO il ricorso presentato in data **15/01/2020** da **Tizio** n.q. di legale rappresentante della **ALFA S.r.l.**, avverso il provvedimento di **iscrizione all'albo delle imprese artigiane del socio Caio per il periodo 11/02/2014-18/07/2014**, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nelle sedute del **30/06/2014** e **24/11/2014**;

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **l'ufficio albo artigiani di Roma non ha fornito la prova della notifica dei provvedimenti impugnati e, pertanto, il ricorso va esaminato;**
- **con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiede l'annullamento dell'iscrizione in qualità di socio lavoratore di Caio in quanto erroneamente aperta, stante la qualifica di lavoratore dipendente dallo stesso rivestita nella società ALFA S.r.l.;**
- **in sede istruttoria è emerso che la società, costituita in data 08/03/2011 tra Tizio, Caio e Sempronia, è stata iscritta all'albo artigiani di Roma (nr.....) in data 30/06/2014 con decorrenza 11/02/2014 e con la partecipazione al lavoro dei soci Tizio e Caio. A seguito di istanza presentata in data 18/07/2014 (da ultimo rettificata in data 11/11/2014), la società è stata cancellata dall'albo con decorrenza 18/07/2014;**
- **il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che il socio Caio è stato assunto a tempo indeterminato dalla società in epigrafe in data 06/10/2011. Dalle informazioni acquisite dalla banca dati telematica dell'Agenzia delle Entrate è emerso che nell'anno di imposta 2014 Caio ha denunciato redditi da lavoro dipendente dalla ALFA S.r.l.;**
- **è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci a condizione che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale, che il socio non abbia la maggioranza del capitale sociale e che lo stesso non sia titolare del potere gestionale;**
- **il socio Caio non ha conferito nella società ALFA S.r.l. la propria prestazione lavorativa, ma ha stipulato a latere del rapporto societario un contratto di lavoro subordinato, ha una percentuale del capitale sociale pari al 40% e non è amministratore unico della società. La sua iscrizione in qualità di socio lavoratore artigiano deve essere annullata. Peraltro tale circostanza fa venir meno i requisiti richiesti dall'art.9 della L.R.10/2007 – allora vigente –**

- alla cui stregua una delle condizioni affinché una società a responsabilità limitata potesse iscriversi all'albo era che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di soli due soci, svolgesse lavoro manuale nel processo produttivo. La prestazione lavorativa in questione deve essere resa in qualità e con i poteri attribuiti dal contratto sociale e non in forza di un rapporto di lavoro dipendente;**
- **alla luce di quanto sopra esposto, dei tre soci costituenti l'ALFA S.r.l. soltanto uno (Tizio) possedeva la qualifica di socio lavoratore artigiano;**

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando l'ufficio albo artigiani di Roma ad annullare l'iscrizione della ALFA S.r.l. all'albo (nr.) e a darne comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

Il Presidente

L.82/1994

Reati ostativi

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 22 LUGLIO 2020

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

VISTO il ricorso presentato in data **06/02/2020** da avverso il provvedimento di **cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **27/11/2019**;

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;

VISTA le L. 25 Gennaio 1994 n.82;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **in data 26/09/2019 l'ufficio albo artigiani di Roma notificava al ricorrente l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dall'albo – nel quale era iscritto dal 01/02/2019 per l'attività di pulizie – avendo rilevato dal certificato del casellario giudiziale una sentenza irrevocabile di condanna per reato contro il patrimonio ostativa, ai sensi dell'art.2, primo comma lett.a) della L.82/1994, all'iscrizione all'albo medesimo;**
- **con il provvedimento impugnato, non avendo il ricorrente fornito controdeduzioni, il Commissario ad acta ne disponeva la cancellazione d'ufficio dall'albo ed il divieto di prosecuzione dell'attività;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente eccepisce che il reato in questione era già estinto, per effetto di amnistia, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo;**
- **in sede istruttoria è emerso che il provvedimento di amnistia è datato 02/05/1988, ed è quindi successivo all'irrevocabilità della sentenza di condanna intervenuta in data 18/04/1986. La fattispecie rientra nella c.d. "amnistia impropria" che, sebbene determini la cessazione dell'esecuzione della pena inflitta, fa permanere, a vari effetti, la considerazione del reato commesso. L'unica condizione affinché un reato contro il patrimonio possa considerarsi non ostativo all'iscrizione all'albo di un'impresa di pulizie è, secondo il disposto del citato art.2 L.82/1994, la riabilitazione, che il ricorrente non ha dimostrato;**

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

Il Presidente

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 7 MAGGIO 2020

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

VISTO il ricorso presentato in data **28/11/2019** da, avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane** adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **09/10/2019**;

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;

VIATA la L. 5 Febbraio 1992 n.122;

VISTA la L.11 Dicembre 2012 n.224;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **in data 02/10/2019 il ricorrente - iscritto all'albo artigiani dal 1993 per attività di autoriparazioni meccaniche ed abilitato dal 18/11/2016 all'attività di mecatronica - denunciava l'inizio dell'attività di gommista dichiarando, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, il possesso di attestato di formazione professionale di Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni, rilasciato in data 09/07/2019;**
- **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta rigettava la suddetta domanda rilevando che l'attestato deve essere integrato con un periodo di esperienza professionale presso imprese del settore di almeno un anno e che il ricorrente non può beneficiare della semplificazione introdotta dalla L.205/2017 in quanto l'impresa, alla data del 05/01/2013, non era abilitata all'attività di mecatronica;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente insiste per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L.205/2017 che consentono alle imprese di autoriparazione già abilitate per una o più attività di cui all'art.1 della L.122/1992 di ottenere l'abilitazione per le altre attività senza necessità di svolgere lavoro alle dipendenze di imprese del settore;**
- **la norma invocata dal ricorrente è quella contenuta nell'art.2, comma 1-ter, della L.224/2012, introdotta dall'art.1, comma 1132 lett.d) della L.205/2017, alla cui stregua "per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui**

- al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni";***
- **questa Commissione regionale, con parere adottato nella seduta del 16/12/2019, ha ritenuto che il legislatore abbia voluto consentire un percorso semplificato soltanto a quelle imprese iscritte in almeno una sezione della meccatronica, carrozzeria o gommista alla data del 5/1/2013, in quanto trattasi di sezione completa, esaustiva e non parziale. Il ricorrente è stato abilitato alla sezione di meccatronica soltanto nel 2016 e, pertanto, non può usufruire della disposizione invocata;**

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

Il Presidente

L.174/2005

Responsabile tecnico in più imprese

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 7 MAGGIO 2020

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

VISTO il ricorso presentato in data **03/02/2020** da, n.q. di legale rappresentante della **ALFA S.r.l.s.** avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **17/12/2019**;

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;

VISTA la L.17 Agosto 2005 n.174;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta della Commissione provinciale disponeva, d'ufficio, la cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane – nel quale era iscritta dal 2013 per l'attività di acconciatura – con decorrenza 2 maggio 2017 avendo rilevato che la socia Tizia, nominata in data 8 maggio 2017 responsabile tecnico, ricopriva la medesima qualifica presso l'impresa BETA;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente rileva come la socia Tizia non ricopre più la qualifica di responsabile tecnico presso la suddetta impresa sin dal 2008, benché la titolare della medesima avesse omesso di formalizzare la cancellazione della propria ditta dal registro delle imprese: adempimento svolto in data 19/12/2019 con effetto retroattivo al 30/04/2008;**
- **le interrogazioni dell'anagrafe telematica del registro imprese confermano quanto affermato dalla ricorrente;**

P.Q.M.
DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando l'ufficio albo artigiani di Roma a ripristinare l'iscrizione della società in epigrafe all'albo con effetto retroattivo alla data di cancellazione e ad annullare i provvedimenti sanzionatori emessi a carico della società medesima.

Il Presidente

Requisiti professionali

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 22 LUGLIO 2020

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

VISTO il ricorso presentato in data **02/12/2019** da, n.q. di legale rappresentante della **ALFA S.A.S.**, avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **02/10/2019**;

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;

VISTO il D.M.22 Gennaio 2008 n.37;

VISTA la L.5 gennaio 1996 n. 25;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **in data 16/04/2018 il ricorrente presentava istanza di modificazione dell'iscrizione all'albo della società – iscritta dal 2006 per le attività di installazione degli impianti di cui alle lettere a), b), c) limitatamente a riscaldamento, climatizzazione e condizionamento e d) di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 – denunciando l'inizio dell'attività di installazione degli impianti di refrigerazione di cui alla lettera c) art.1 D.M.37/2008;**
- **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta della Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento della nuova attività;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma di possedere i suddetti requisiti per aver svolto l'attività denunciata sin dal 1987 prima in qualità di dipendente e poi come titolare di impresa;**
- **ai sensi dell'art.4, primo comma lett.d), del D.M. 37/2008, in mancanza di titoli di studio adeguati, che il ricorrente non ha prodotto, i requisiti professionali possono essere riconosciuti dimostrando "prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1". Il ricorrente ha allegato al ricorso l'estratto contributivo I.N.P.S. dal quale emergono rapporti di lavoro dipendente presso varie imprese dal**

1987 al 2005, ma non ha fornito documentazione idonea a dimostrare il livello di inquadramento, né ha prodotto la dichiarazione dei datori di lavoro che attesti l'effettiva esperienza nel campo dell'installazione degli impianti di refrigerazione in riferimento ai quali è stata presentata la domanda;

- **pertanto con nota prot. n. 0455731 del 25 maggio 2020 è stato invitato a fornire documentazione integrativa idonea a dimostrare la prestazione lavorativa svolta alle dipendenze di imprese abilitate, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato;**
- **il ricorrente non ha ottemperato alla suddetta richiesta;**
- **peraltro non è possibile considerare l'esperienza professionale maturata in qualità di socio applicando l'art.4, secondo comma, del D.M. 37/2008 - che riguarda la collaborazione tecnica continuativa per un periodo di tre anni da parte del titolare o dei soci in imprese già abilitate - in quanto la società in questione non è in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività relativa agli impianti di refrigerazione; l'eventuale svolgimento da parte della società di tale attività successivamente all'entrata in vigore del D.M.37/2008 (ovvero successivamente al 27/03/2008) è illegittimo;**
- **né può essere presa in considerazione l'esperienza maturata in qualità di titolare di impresa applicando l'art.6 della L.25/1996 - che concerne i soggetti titolari di impresa in periodi antecedenti al marzo del 1990- in quanto la società è stata iscritta all'albo delle imprese artigiane in data 4/10/2006 con contestuale denuncia di inizio attività;**

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

Il Presidente

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 28 OTTOBRE 2020

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

VISTO il ricorso presentato in data **19/08/2020** da, avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **26/06/2020**;

VISTA la documentazione allegata al ricorso;

VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;

VISTO il D.M. 22 Gennaio 2008 n.37;

PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

CONSIDERATO CHE:

- **in data 24/02/2020 il ricorrente presentava istanza di iscrizione all'albo delle imprese artigiane per l'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere c), d) e) e g) art.1, secondo comma, D.M. 37/2008. Ai fini del riconoscimento dei prescritti requisiti tecnico-professionali dichiarava di aver svolto lavoro dipendente dal 12/03/2010 al 17/09/2019 con la qualifica di operaio specializzato presso l'impresa ALFA S.r.l.;**
- **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta della Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo che la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di iscrizione non era idonea a dimostrare lo svolgimento dell'attività presso il datore di lavoro con le mansioni di operaio specializzato;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma, contrariamente a quanto denunciato nell'istanza di iscrizione, che il lavoro presso la ALFA S.r.l. è stato svolto con la qualifica di installatore "qualificato" e sostiene che tale esperienza professionale costituisca titolo valido per il riconoscimento della qualifica;**
- **in sede istruttoria, dall'esame della documentazione agli atti, si evince chiaramente che l'esperienza lavorativa del ricorrente è stata svolta con le mansioni di operaio qualificato di cui al contratto metalmeccanica industria con inquadramento iniziale al 2° livello e, successivamente, al 3° livello;**
- **le mansioni di operaio specializzato nel settore contrattuale in questione appartengono ai lavoratori inquadrati dal 5° livello in su;**
- **ai sensi dell'art.4, primo comma lett.d), del D.M. 37/2008, il lavoro svolto come operaio qualificato è espressamente escluso ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali;**

P.Q.M.
DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

Il Presidente

Attività di foratura lobo orecchie

Parere approvato nella seduta del 07/05/2020

La Direzione Sportelli unici di Roma Capitale ha chiesto alla CRA se l'attività di foratura dei lobi delle orecchie possa essere estrapolata dall'attività di piercing onde consentirne lo svolgimento anche ai titolari di farmacie e parafarmacie, nonché ai commercianti di bigiotteria o oggetti preziosi, prescindendo da una specifica formazione professionale. La CRA evidenzia che l'attività in questione al momento rientra nell'attività di piercing; pertanto è disciplinata dalla DGR n. 4796 del 1998 ed è assoggettata ai medesimi requisiti. Invero la Regione Lazio non ha finora adottato alcun provvedimento che consenta di estrapolare l'attività di foratura dei lobi delle orecchie dal piercing. Si cita ad ogni buon fine la circolare n. 6901 del 21/12/2006, emanata dalla Federazione dell'Ordine dei Farmacisti italiani (FOFI), che ribadisce l'estraneità alla professione di farmacista dell'attività di piercing per il cui esercizio è necessario attenersi alle Linee-guida ministeriali, nonché alle direttive regionali, e munirsi di specifica autorizzazione rilasciata dall'ASL competente. Tale orientamento è stato ribadito dalla FOFI nella circolare n. 6933 del 14/02/2007.

Infine si rappresenta che il quesito posto ha fornito l'occasione per inoltrare formale richiesta all'Assessore allo Sviluppo Economico al fine di sensibilizzare la Giunta regionale del Lazio ad adottare, alla stregua di altre regioni, un provvedimento che disciplini in primo luogo le attività di tatuaggio e piercing e, nello stesso tempo, contenga una differenziazione dell'attività di foratura dei lobi delle orecchie, non richiedendo per l'esercizio di quest'ultima il possesso di requisiti formativi.

Si riporta, di seguito, il testo della nota inviata all'Assessore (protocollo n.424384 del 14/05/2020):

Esimio Assessore,

la Direzione Sportelli Unici di Roma Capitale ha inoltrato una richiesta di parere alla Commissione Regionale per l'Artigianato (CRA) in merito all'attività di foratura dei lobi delle orecchie. In particolare la direzione chiede se sia possibile estrapolare l'attività di cui sopra dall'attività di piercing e consentire lo svolgimento della stessa anche ai titolari di farmacie e parafarmacie, nonché ai

commercianti di bigiotteria o oggetti preziosi, prescindendo da una specifica formazione professionale. Si citano al riguardo alcune regioni, che avrebbero operato tale diversificazione escludendo per l'attività di foratura dei lobi delle orecchie l'obbligo di superamento del corso di formazione previsto per il piercing e stabilendo precise indicazioni igienico-sanitarie e specifiche precauzioni da adottare. La CRA nella seduta tenutasi in modalità telematica il 7 maggio u.s. ha risposto al quesito evidenziando che al momento nella nostra regione l'attività di piercing è disciplinata dalla DGR n. 4796 del 1998 ed è assoggettata ai requisiti ivi previsti. Si coglie l'occasione del quesito posto per evidenziare quanto segue. Considerato che negli ultimi anni si è assistito alla notevole diffusione delle pratiche del tatuaggio e del piercing e che numerosi studi epidemiologici sul rischio di trasmissione di malattie infettive per via ematica hanno dimostrato la possibilità di trasmissione di infezioni attuando tali pratiche, si rende necessaria una disciplina della materia, in assenza peraltro di una normativa nazionale. I componenti della Commissione intendono appunto sottoporLe la problematica al fine di sensibilizzare la Giunta regionale ad adottare un provvedimento che disciplini in primo luogo le attività di tatuaggio e piercing e nello stesso contenga una differenziazione dell'attività di foratura dei lobi delle orecchie, non richiedendo per l'esercizio di quest'ultima il possesso di requisiti formativi. Ad ogni buon fine si citano la DGR della Regione Piemonte n.20-3738 del 27/07/2016, la DGR della Regione Marche n. 658 del 09/05/2016, la DGR della Regione Friuli Venezia Giulia n. 64 del 14/04/2014, la DGR della Regione Veneto n. 2401 del 14/10/2010, la DGR della Regione Toscana n.658 del 27/07/2009. Nel confermarLe la piena disponibilità della Commissione Regionale per l'Artigianato e il costante impegno nel raggiungere obiettivi condivisi di sviluppo ed innovazione dell'intero comparto, si porgono cordiali saluti.

Si rappresenta che la Regione Lazio, con L.R. 03/03/2021 n.2 - "Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing" - ha disciplinato la materia prevedendo, all'art.4 un percorso semplificato per la sola esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio che non prevede lo svolgimento di uno specifico percorso formativo.

Attività di pasticceria artigiana

Parere approvato nella seduta del 03/10/2020

Il quesito, richiesto da un utente, concerne l'obbligatorietà del corso per la somministrazione di alimenti e bevande nel caso di apertura di un laboratorio di pasticceria artigianale, con consegna a domicilio e senza consumazione nel locale.

L'art.6, comma 5, della L.R.3/2015 statuisce che " per la vendita nei locali di lavorazione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali o complementari all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali". Disposizione analoga è contenuta nell'art.5 della L.R.22/2019, Testo unico sul commercio, che stabilisce sostanzialmente che alle imprese artigiane iscritte all'albo - che vendano nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti beni e servizi di propria produzione ovvero che consentano nei medesimi locali il consumo sul posto degli alimenti prodotti - non si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 22/2019. Tra queste l'art. 6 del suddetto testo unico prescrive che l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, destinati all'alimentazione umana, sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010 ovvero avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti oppure essere stato per almeno un biennio titolare di impresa/dipendente/ socio lavoratore/coadiutore familiare nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Dunque, alle imprese artigiane che vendano nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti beni e servizi di propria produzione ovvero che consentano nei medesimi locali il consumo sul posto degli alimenti prodotti non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6 bis del d.lgs 59/2010.

Il dubbio in merito all'applicabilità dell'art. 6 della L.R.22/2019 al caso di specie nasce dal fatto che a rigori l'esonero per le imprese artigiane riguarda soltanto quelle imprese che vendono o effettuano il consumo sul posto nei locali di produzione o nei locali adiacenti dei beni prodotti. Il pasticciere che effettua esclusivamente la consegna a domicilio dei beni di produzione propria non vende nei locali di produzione, né nei locali adiacenti a quelli di produzione, né effettua il consumo sul posto. Dunque l'impresa in questione non rientra nella fattispecie disciplinata dalla norma. Allora l'indagine va indirizzata all'attività in concreto svolta dall'impresa per verificare se la stessa possa rientrare nelle tipologie previste dall'art. 6 della L.22/2019, ovvero nella vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare o nella somministrazione di alimenti e bevande. Escluso dunque che l'impresa in questione, non effettuando il consumo sul posto, svolga attività di somministrazione di alimenti e bevande, occorre accertare se l'attività rientri nell'altra tipologia prevista dall'art. 6 della L.22/2019, ovvero nel commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare. Secondo la definizione contenuta nell'art. 15 della L.R.22/2019 per "commercio al dettaglio" si intende "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L'attività commerciale al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ovvero ad entrambi. La stessa attività di vendita al dettaglio può essere esercitata in una delle forme speciali quali la vendita presso il domicilio dei consumatori ai sensi dell'art.31 della L.R. 22/2019". L'impresa in questione effettua attività di produzione di prodotti di pasticceria e di vendita con consegna a domicilio degli stessi. Tale attività non rientra assolutamente nella definizione soprariportata che consiste tipicamente nella intermediazione di chi acquista un prodotto per rivenderlo a terzi. Pertanto la circostanza di escludere il consumo sul posto dei beni prodotti e di effettuare esclusivamente la consegna a domicilio non fa conseguentemente ricadere l'attività nell'ambito di applicazione della L.R.22/2019.

Pertanto il titolare dell'impresa artigiana, esercente attività di pasticceria, sia pure senza consumo sul posto e con consegna a domicilio dei beni prodotti, è

esonerato dall'obbligo di frequentare il corso per la somministrazione di alimenti e bevande ovvero di dimostrare i requisiti di cui all'art. 71, commi 6 e 6 bis del d.lgs 59/2010. Trattandosi, però, di attività che comporta manipolazione degli alimenti è necessario che frequenti un corso di formazione in materia di igiene degli alimenti (HACCP), il cui attestato sostituisce l'ex libretto sanitario, secondo quanto disposto dalla DGR 3/2011; per gli alimentaristi è infatti obbligatoria la notifica sanitaria ai sensi dell' art. 6 Reg. CE 852/2004.

Attività di tree climbing

Parere approvato nella seduta 22/07/2020

Il settore artigianato della Regione Piemonte ha posto un quesito alla Commissione regionale per l'artigianato in merito all'inquadramento dell'attività di tree climbing. La CRA nella seduta del 22 luglio 2020 ha espresso il seguente orientamento.

Il tree climbing è una tecnica di potatura e di abbattimento degli alberi eseguita con l'ausilio di corde e funi che permettono di operare in sicurezza. Con questa tecnica è possibile raggiungere ogni punto dell'albero ed eseguire dall'interno della chioma la potatura dei rami più alti o più nascosti seguendo le linee naturali di crescita della pianta. Il tree climbing si rende utile laddove non si riesca a potare l'albero con l'ausilio di mezzi meccanici a causa dell'altezza della pianta o per la posizione della stessa su terreni scoscesi o difficilmente raggiungibili con altri mezzi. Il tree climbing viene utilizzato anche nella fase di abbattimento, che viene disposto, solo a seguito di supervisione da parte di tecnici ed esperti botanici, nel caso in cui la pianta rappresenti un pericolo per i passanti o in caso di malattia della stessa che possa propagarsi ad altre piante. Talvolta l'abbattimento della pianta non può avvenire con il metodo classico, in quanto la caduta dei rami o del tronco stesso potrebbe causare seri danni a persone e/o cose. Per questo si utilizza una tecnica di abbattimento controllato con l'ausilio del tree climbing che consente di smontare, ramo per ramo, la pianta riducendo in pezzi l'albero in modo da controllarne la caduta.

Tale attività, come condiviso dalla referente dell'Area Formazione, essendo sostanzialmente una tecnica di potatura degli alberi, rientra nelle attività di manutenzione aree verdi ex lege 154/2016; la relativa impresa è iscrivibile all'artigianato a condizione che il titolare sia in possesso dei requisiti previsti dalla L.R.3/2015 e consegua l'attestato di idoneità al termine del corso di 180 ore previsto per i manutentori del verde. Invero la Regione Lazio con la DGR n.206 del 3/05/2018 ha recepito l'Accordo del 22/02/2018 della Conferenza Stato-Regioni ed ha approvato lo Standard professionale e formativo del Manutentore del verde ai sensi dell'art.12 comma 2 della Legge 154/2016 per l'attivazione dei corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di

idoneità, valevole su tutto il territorio nazionale. Peraltro, trattandosi di attività svolta in quota, è obbligatoria la frequenza del corso di formazione relativo alla sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e la dotazione di attrezzature conformi.

Società a responsabilità limitata: usufrutto quote sociali

Parere approvato nella seduta del 07/05/2020

Il quesito, richiesto da un utente, riguarda la possibilità di iscrivere all'albo delle imprese artigiane una società a responsabilità limitata nella quale la nuda proprietà delle quote sociali (100% del capitale sociale) spetti a Tizio (figlio), mentre l'usufrutto delle medesime quote sociali (100% dell'usufrutto) a Caio (padre), l'amministrazione ed il possesso dei requisiti artigiani all'usufruttuario a Caio (padre).

La CRA nella seduta del 7 maggio 2020 ha espresso il seguente orientamento. L'art. 7 della L.R.3/2015 prevede, ai fini dell'iscrizione all'albo, che nella società a responsabilità limitata, pluripersonale, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo.

Ne consegue che per rispondere al quesito è necessario comprendere se l'usufruttuario può essere considerato socio.

Come è noto, il diritto di usufrutto è un diritto reale parziario di godimento su una cosa altrui, che consente al titolare di godere della cosa, usufruendone, con diritto di percepire i frutti (civili o naturali) che la stessa produce, senza alterarne la destinazione economica.

L'ammissibilità dell'usufrutto su una quota di società a responsabilità limitata è prevista dall'art.2471 bis del codice civile che rinvia all'art.2352 c.c. norma destinata alle società per azioni. L'usufruttuario è titolare, dunque, di un diritto parziario sulla quota sociale che gli attribuisce alcuni diritti, quali in particolare il diritto di voto, che può esercitare liberamente non essendo tenuto a conformarsi alle indicazioni che il nudo proprietario della quota gli abbia eventualmente impartito in ordine alle scelte da adottare (Cfr. Cass. Civ. 3951/2018; 7614/1996). Unico limite previsto è l'obbligo di esercitare il voto in modo da non arrecare danno alla conservazione del valore patrimoniale. Altro importante diritto spettante all'usufruttuario è quello alla percezione dell'utile. Sebbene l'usufruttuario goda di tali importanti diritti, l'attribuzione degli stessi, secondo la giurisprudenza prevalente, non lo rende un soggetto facente parte

della compagine sociale e dunque non gli può essere conferita la qualità di socio (Cfr. Cass.civ.4/1987).

Il nudo proprietario è invece sicuramente socio, anche se, evidentemente, si trova ad essere spogliato di alcuni dei suoi diritti, ed in particolare di quello fondamentale alla percezione dell'utile.

Ne consegue che nel caso di specie essendo il capitale sociale concentrato nelle mani di un solo socio, Tizio, siamo di fronte ad una società unipersonale. Per quest'ultima i requisiti sono stabiliti dall' art.7, comma 4, lett. c) ovvero è necessario affinché la società possa essere iscritta all'albo delle imprese artigiane che il socio unico svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, rivesta la qualifica di amministratore unico e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice. La società in questione non può ottenere la qualifica di impresa artigiana, in quanto l'unico socio non ha i requisiti tecnico- professionali che l'art.7, ultimo comma, della L.R.3/2015, prescrive siano posseduti dal socio che svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e non è amministratore della società, qualifiche entrambe possedute dall'usufruttuario, soggetto estraneo alla compagine sociale.